

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

Presidenza del presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 11, 16
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 14, 15
BONFIETTI (*Sin Dem-l'Ulivo*) 3, 11
SCOPELLITI (*Forza Italia*) 11, 15, 16

I lavori hanno inizio alle ore 13,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini, Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza, Jervolino Russo, Altea, Bartolich, Battaglia, Bielli, Biricotti, Bonito, Bracco, Caccavari, Camoirano, Capitelli, Carli, Cardano, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, Folena, Giardiello, Labate, Lento, Lucà, Lumia, Manzini, Melandri, Nardone, Olivieri, Parrelli, Pittella, Rotundo, Stanisci, Scrivani e Siniscalchi; Mussolini; Aprea, Giuliano, Massidda, Prestigiaco, Guidi, Rebuffa, Bonaiuti e Melograni; Marras e Cicu; Signorini, Ballaman, Bianchi Clerici, Borghesio, Copercini, Dalla Rosa, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon; Storace; «Modifica alle norme penali per la tutela dei minori», d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo; «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori», d'iniziativa dei senatori Manconi, Lubrano di Ricco, Daniele Galdi, Occhipinti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto e Semenzato; «Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori», d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carulli, Greco, Scopelliti, De Carolis, Duva, Bruni, Fiorillo, D'Urso, Iuliano, Marini, Besso Cordero e Del Turco; «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori», d'iniziativa dei senatori Greco, Centaro, Scopelliti e Cirami; «Norme penali sull'abuso dei minori», d'iniziativa del senatore Gasperini.

Onorevoli colleghi, siamo riuniti in questa sede per affrontare e cercare di portare a termine, nel minor tempo possibile ma con l'atten-

zione dovuta, i lavori relativi ai disegni di legge in titolo, il cui esame – ricordo – era già iniziato in Commissione giustizia nella seduta del 22 luglio scorso.

Innanzitutto, do notizia che la senatrice Bonfietti, relatrice alla Commissione sui provvedimenti in esame, è stata indicata dal Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo per sostituire il senatore Valletta per tutta la durata dell'*iter* parlamentare di questi disegni di legge. Ciò proprio per utilizzare il più possibile il lavoro già svolto in 2ª Commissione; infatti, su tali provvedimenti, la collega Bonfietti aveva già svolto in quella sede la relazione, che è a disposizione di tutti i senatori.

Pregherei, comunque, la senatrice Bonfietti di riassumerla in questa sede, per rispetto dei colleghi che fanno parte della Commissione speciale in materia d'infanzia, così da consentire una puntuale espressione dei nostri pareri, al sensi delle procedure previste.

La sede deliberante richiede una presenza attenta e nutrita (a questo proposito voglio ringraziare i tanti colleghi presenti) e mi auguro che l'*iter* dei disegni di legge in esame possa essere condotto in porto, così come tutto il paese si aspetta.

Ringrazio inoltre il collega Ayala, qui presente nelle vesti di sottosegretario di Stato per la giustizia, che seguirà il provvedimento in questa sede, così come ha già fatto in Commissione giustizia.

Prima di cedere la parola alla relatrice, vorrei informarvi del fatto che questa mattina alcuni esponenti parlamentari hanno espresso pretestuose critiche rispetto alla decisione di assegnare l'esame di questi provvedimenti a codesta Commissione; credo che probabilmente i colleghi, o meglio le colleghe della Camera dei deputati e del Parlamento europeo intervenute in tal senso, non siano state debitamente informate. Vorrei pertanto rassicurare loro e anche tutti gli altri: l'assegnazione a codesta Commissione da parte del presidente Mancino dei provvedimenti in esame in sede deliberante – e sottolineo la sede – è stata effettuata proprio e soprattutto per accelerarne l'approvazione.

Prego, ora, la senatrice Bonfietti di riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

BONFIETTI, relatrice alla Commissione. Vorrei iniziare il mio intervento con le medesime considerazioni svolte poc'anzi dalla presidente Mazzuca Poggiolini rispetto alla manifestazione di cui abbiamo avuto notizia questa mattina. Mi sembra che tale manifestazione sia stata eccessivamente pretestuosa perchè il trasferimento di questi disegni di legge alla Commissione speciale in materia d'infanzia è stato effettuato proprio per cercare di accelerare i tempi di esame; in Commissione giustizia, infatti, a causa dei numerosi provvedimenti in discussione, non sarebbe stato assolutamente possibile inserire nel breve periodo i provvedimenti all'ordine del giorno ed approvarli in tempi rapidi.

Intendo ora riprendere la relazione già svolta in Commissione giustizia, anche per fornire la possibilità ai colleghi, che ne abbiano sentito parlare o che l'abbiano letta, di svolgere alcune osservazioni importanti per la discussione generale che si aprirà domani.

Il disegno di legge n. 2635, già approvato dalla 2^a Commissione permanente, giustizia, della Camera dei deputati il 3 luglio scorso, è il testo risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge presentati in quel ramo del Parlamento. Esso ha come titolo: «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori, quale nuova forma di riduzione in schiavitù».

Quella a cui è giunta la Camera dei deputati è una sintesi legislativa importante (mi sembra varata all'unanimità e dopo un nutrito dibattito e una mediazione, che ha ottenuto l'accordo di tutte le forze politiche), che recepisce sia l'allarme sociale creato negli ultimi tempi dai sempre più numerosi e gravi reati di sfruttamento della prostituzione minorile, sia le sollecitazioni che giungono da svariati anni da diversi organismi nazionali ed internazionali e da varie associazioni di volontariato (dall'Unicef, all'Ecpat e alla *Terres des hommes*, fino all'ultima Conferenza mondiale di Stoccolma del 31 agosto 1996) che continuano a denunciare la sofferenza, il disagio, lo sfruttamento anche commerciale dei minori in sempre più parti del mondo, sia le forti indicazioni della Commissione dell'Unione europea del 16 ottobre 1996 e del 27 novembre 1996 e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997, relative, queste ultime, alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su *Internet*.

Il Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati ha svolto uno scrupoloso lavoro per ben 6 mesi; oggi, però, alcuni rappresentanti di quel ramo del Parlamento avanzano una critica per i tempi con i quali noi stiamo affrontando l'esame del disegno di legge; ciò mi pare davvero strumentale dal momento che la Camera stessa ha esaminato il provvedimento per un anno e mezzo. Nella mia relazione – come vi renderete conto – ho dato merito di questo, nel senso che ho evidenziato il fatto che i 6 mesi di tempo necessari al Comitato ristretto della Camera dei deputati mi appaiono un tempo ragionevole e positivo visto che sono stati anche ascoltati – cosa che probabilmente noi non faremo – moltissimi rappresentanti delle associazioni di volontariato, di associazioni non governative, e tutti coloro che si sono occupati di tale problema. Mi è sembrato giusto, pertanto, dare loro merito per questo.

Quindi, lo scrupoloso lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, arricchitosi – ripeto – di numerose audizioni (che sarà importante che i commissari leggano), consente di evidenziare le argomentazioni che hanno indotto l'intervento legislativo attraverso un disegno di legge particolare; è stata infatti ritenuta insufficiente l'attuale legislazione in materia che vede la tutela dei minori in relazione alla prostituzione perseguita in ambito più generale dalle norme contenute nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione» (la cosiddetta legge Merlin) e dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: «Norme contro la violenza sessuale», poichè lo scopo precipuo è parso proprio quello di chiarire meglio il concetto di sfruttamento sessuale dei minori distinguendolo dal concetto di abuso sessuale.

Lo studio e le indagini sullo sfruttamento dei minori, sia in Italia che fuori dall'Italia, lo danno come un fenomeno in aumento: i dati in proposito, alla cui lettura rimando i colleghi, sono veramente inquietanti.

È inquietante, a mio avviso, più di ogni altra cosa, l'aumento della domanda, specie da parte dei cittadini dei paesi più ricchi, di uomini di mezza età, dai 40 ai 50 anni, di buone condizioni socio-economiche (professionisti, uomini d'affari dell'Europa e degli Stati Uniti come ci dicono le numerose indagini condotte da diverse associazioni non governative) che «domandano» minori da ridurre a oggetti sessuali e commerciali. Le motivazioni sono di diversa natura: etico-sociali, culturali, vere e proprie patologie; a mio avviso la più inquietante è il senso di normalità che certi comportamenti vanno assumendo in fasce non trascurabili di uomini adulti, così come è inquietante questa malintesa pretesa di libertà sessuale degli adulti che non sanno evidentemente più porsi il limite invalicabile del rispetto del minore e dell'infanzia dei bambini e delle bambine.

Nessuno vuole negare – e credo non sia questo neppure il fine del disegno di legge in esame – che si tratti innanzitutto di un grande problema culturale, poichè la cultura sessuale non è certo sradicata dalla cultura delle società nelle quali viviamo, dai principi, dai valori, dall'etica nei comportamenti individuali, dal rispetto per l'altro che in esse predominano. È perciò evidente che non può certo essere risolto con un atto legislativo questo grande e più che mai difficile problema, proprio perchè sociale, culturale ed etico; la sua soluzione dipende piuttosto dalle risposte che la nostra civiltà occidentale saprà dare allo sconvolgimento derivante da una nuova definizione dei ruoli tra donne e uomini, dipende dall'affermarsi di nuovi valori, di una nuova cultura dell'infanzia e dalla capacità di interrogarsi sul perchè il potente mondo occidentale abbia così bisogno di umiliare, di ferire, di offendere gli esseri più deboli e più senza potere del pianeta. È evidente che l'«offerta» di prostituzione minorile proviene dai paesi poveri del mondo, nei quali i minori indotti alla prostituzione sono i più poveri ed emarginati, o provengono da paesi in guerra o che attraversano gravi crisi socio-politiche.

Il disegno di legge al nostro esame mostra innanzitutto quanto sia fortemente cresciuta una coscienza diversa del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori anche in Italia e risente del dibattito e delle varie proposte avanzate, da ultimo, nella conferenza mondiale di Stoccolma dell'agosto scorso, che ha visto la presenza dei rappresentanti dei governi di 119 Paesi oltre alla presenza di organismi non governativi. In tale conferenza si è auspicata un'azione concertata a livello nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali; nel documento conclusivo si è compiuta l'identificazione tra sfruttamento sessuale dei bambini e schiavitù, partendo dalla considerazione che lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma tale di coercizione e violenza esercitata nei loro confronti da ritenerla equivalente ai lavori forzati o comunque ad una forma contemporanea e moderna di schiavitù.

Come emerge dall'analisi dei singoli articoli, nel disegno di legge si è voluta porre l'attenzione ai tre diversi problemi che caratterizzano lo sfruttamento dei minori: l'induzione alla prostituzione dei minori (prevista dall'articolo 2 che reca il titolo di «Prostituzione minorile»); la produzione, il commercio, la diffusione e la detenzione di materiale pornografico (riassunti nella dizione «Pornografia minorile» dalla rubrica dell'articolo 3) ed il turismo sessuale all'estero in danno dei minori (sanzionato dall'articolo 5 intitolato, appunto, «Turismo sessuale»).

Scopo di tale disegno di legge è individuare intanto nuove fattispecie criminose volte a punire l'attività di organizzazione nello sfruttamento sessuale del minore cioè l'azione di chi singolarmente o associandosi si serva di minori al fine di trarne un vantaggio economico. La finalità è chiara: la tutela penale del minore, la intangibilità della sua persona; da «diritto dei minori» a «diritto per i minori» che tuteli cioè i bisogni e le esigenze di una personalità in formazione, che tuteli il suo armonioso sviluppo psichico quale premessa indispensabile per una crescita verso una maturità libera.

Le norme sono state collocate nella sezione I recante il titolo: «Dei delitti contro la personalità individuale» del capo III del libro II del codice penale (dopo l'articolo 600, da 600-*bis* a 600-*septies*) che recita: «Dei delitti contro la libertà individuale» a voler riaffermare il diritto del minore all'intangibilità e integrità della propria persona.

È evidente infatti che indurre un minore alla prostituzione non è soltanto un colpire questa o quella particolare manifestazione della sua libertà individuale ma una vera e propria privazione del suo stato di libertà, un annullamento della sua persona nel momento in cui lo si sottopone completamente al potere altrui; dunque, come si diceva, una vera e propria riduzione in schiavitù che ridiventa perciò un fenomeno moderno e non solo un ricordo del passato.

Dice il fondatore dell'Ecpat, Ron O' Grady: «I bambini costretti alla prostituzione prima della pubertà non avranno altra possibilità di vita, non hanno via di scampo, sono prigionieri come lo sarebbe uno schiavo in catene».

Ma riprendiamo l'analisi del testo. La disciplina della materia è articolata in tre gruppi: un primo gruppo che reca l'individuazione delle nuove fattispecie penali, citate in precedenza; un secondo gruppo che contiene norme di carattere processuale; e un terzo gruppo che detta disposizioni varie, relative all'attività di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

L'articolo 2 (Prostituzione minorile) introduce l'articolo 600-*bis* come fattispecie autonoma di reato: l'induzione, il favoreggiamento della prostituzione nei confronti di minori di anni diciotto e ne prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni e una multa da trenta a trecento milioni di lire. Il secondo comma prevede per chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ai dieci milioni.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'obbligo di denuncia al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di

pubblico servizio quando abbia notizia che un minore eserciti la prostituzione; il tribunale adotta i provvedimenti ritenuti utili all'assistenza, anche psicologica, e al reinserimento del minore e può procedere anche d'ufficio nei casi d'urgenza.

Ancora, il tribunale, qualora la vittima sia un minore di anni diciotto, straniero, può procedere adottando le misure di cui al comma 3-*bis*, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali e prendendo accordi tramite il Ministero degli affari esteri con le autorità dello Stato di origine.

Al di là dei problemi di coordinamento con le norme previste per il reato di violenza sessuale nella legge 15 febbraio 1996, n. 66, che affronteremo nel momento della discussione degli emendamenti, credo sia importante la filosofia che sottende questo articolo: i minori indotti alla prostituzione sono vittime; i «clienti», seppure con ruoli diversi da chi sfrutta la prostituzione (infatti sia il reato che le pene sono diverse) entrano a pieno titolo nel generare l'offesa all'integrità del minore, facendo subire allo stesso oltre l'abuso, l'infame oltraggio della compravendita.

L'articolo 3 introduce l'articolo 600-*ter* (Pornografia minorile), il quale prevede che chiunque sfrutta minori degli anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche e per produrre materiale pornografico viene punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire.

Ritengo che il testo del comma 1 dell'articolo 600-*ter* – secondo le osservazioni espresse nel corso dell'esame svolto in Commissione giustizia – potrebbe essere più correttamente formulato in tal senso: «Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico sfruttando i minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni».

Il secondo comma dell'articolo 600-*ter* prevede che sia punito nello stesso modo chi commercia materiale pornografico; questo a voler sottolineare la gravità del commercio clandestino di cassette che ha ormai raggiunto dimensioni internazionali. Nel terzo comma dello stesso articolo si introduce per la prima volta la punibilità di chi distribuisce o divulga materiale pornografico anche per via telematica prevedendo la reclusione da uno a cinque anni e la multa da cinque a cento milioni di lire. È punito, altresì, colui che cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori, con la reclusione da tre mesi a tre anni o con una multa non inferiore a cinque milioni.

L'articolo 4 (Detenzione di materiale pornografico) introduce l'articolo 600-*quater* nel codice penale. Viene punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a tre milioni di lire chiunque si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto. Secondo la fattispecie delineata da questa disposizione viene punito con la medesima sanzione, quindi, sia il fatto di procurarsi consapevolmente materiale pornografico sia il fatto di disporre «comunque» del materiale pornografico avente per oggetto minori.

L'articolo 5 (Turismo sessuale) introduce l'articolo 600-*quinquies* nel codice penale. Viene punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da trenta a trecento milioni di lire chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto.

Voglio ricordare che questo fenomeno è stato recentemente condannato anche dalla Commissione dell'Unione europea con una comunicazione del 27 novembre 1996, la quale sollecita l'adozione di misure coordinate tra i vari paesi membri dell'Unione al fine di prevenire il fenomeno e, parimenti, di adottare misure tese a proteggere le vittime.

L'articolo 6 (Circostanze aggravanti ed attenuanti) introduce l'articolo 600-*sexies* del codice penale, che aumenta la pena da un terzo alla metà per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinquies* se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Inoltre, tale nonna prevede altre aggravanti se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, o da persone a cui il minore è sottoposto per motivi di cura o custodia. Sono poi previste riduzioni di pena per chi si adopera concretamente per far riacquistare autonomia e libertà al minore degli anni diciotto.

L'articolo 7 (Pene accessorie) introduce l'articolo 600-*septies* del codice penale con disposizioni relative alla chiusura di esercizi la cui attività risulti connessa a reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinquies*; si stabilisce la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne sono il prodotto o il profitto.

L'articolo 8 (Tratta di minori) aggiunge all'articolo 601 del codice penale un ulteriore comma che estende la pena comminabile a chiunque commetta tratta o faccia commercio di schiavi o di persona ridotta in schiavitù (la pena è da cinque a venti anni) anche a coloro che commettono tali reati nei confronti di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.

L'articolo 9 (Fatto commesso all'estero) sostituisce l'articolo 604 del codice penale per estendere l'applicabilità (in Italia) delle fattispecie penali previste dalla legge sulla violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*) dall'attuale disegno di legge ai fatti commessi all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano.

L'articolo 10 (Arresto obbligatorio in flagranza) modifica l'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, aggiungendo ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche quelli di prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale.

L'articolo 11 (Disposizioni processuali) estende la previsione che si proceda con incidente probatorio anche per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies* e la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di stabilire luogo e modalità attraverso cui procedere per sentire i minori degli anni sedici (diciotto), così come vengono fis-

sate regole precise per audire, in sede dibattimentale, un minorenne, per rendere meno traumatica la procedura e assicurare l'assistenza affettiva e psicologica al minore stesso.

Gli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge al nostro esame contengono norme varie a tutela dei minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale. È interessante, a mio avviso, l'attribuzione dell'articolo 13 alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di coordinamento delle attività che le pubbliche amministrazioni svolgono ai fini di prevenzione, assistenza e tutela dei minori. Inoltre, la Presidenza del Consiglio promuove studi e ricerche, partecipa agli organismi comunitari e internazionali e presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Viene istituito un apposito fondo sul quale affluiscono le somme derivanti dalle multe irrogate e dalla confisca di denaro o beni. Tale fondo viene utilizzato per finanziare, nella misura di due terzi, programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle vittime dei reati e, per un terzo, per finanziare attività di recupero per i responsabili dei delitti di atti sessuali con minori in cambio di denaro che ne facciano apposita richiesta.

Questa è, molto pedissequamente, come avrete notato, l'illustrazione degli articoli compresi in questo disegno di legge. Credo che ulteriori commenti e valutazioni verranno svolte in occasione della presentazione degli emendamenti.

Non vi sono moltissime cose alle quali io mi riferirò nei miei emendamenti, ma credo che quanto meno si debba pensare in maniera più approfondita se introdurre qualche misura in più relativamente alla pornografia minorile, esercitata oggi in prevalenza per via telematica. Intendo dire che molti sono i problemi che in questo momento si pongono in relazione a queste tematiche e molte sono anche le indicazioni che ci giungono dalle varie associazioni, da coloro che da anni si occupano di questa vicenda, non ultime anche, però, le osservazioni (delle quali credo dovremo tenere sicuramente conto) che ci ha fatto pervenire il garante per la tutela dei dati personali nella persona del professor Rodotà, che ha avuto modo di indicarci le sue perplessità rispetto ad alcune norme contenute in questo disegno di legge. Di tutto ciò io credo che si dovrà parlare in sede di discussione degli emendamenti o comunque in sede di discussione generale con l'arricchimento che vorranno portare i colleghi.

Come ho detto all'inizio, trattandosi di una discussione che si sta ripetendo, alcuni aspetti li ho evidentemente tralasciati. Come voi sapete, il disegno di legge al nostro esame è quello risultante dall'unificazione di sei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati; noi abbiamo assunto come testo base quello approvato dalla Camera, ed è su di esso che presenteremo gli emendamenti; ma ad esso sono stati collegati altri disegni di legge che in questo ramo del Parlamento erano stati presentati. Mi riferisco per esempio al disegno di legge n. 2018, dei colleghi Greco ed altri, recante: «Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori»; al disegno di legge n. 1820, dei colleghi Manconi ed altri, recante anch'esso: «Disposizioni concernenti lo sfruttamento

sessuale dei minori», che sono da me ritenuti sostanzialmente assorbiti dalle norme previste dal disegno di legge approvato dalla Camera; quindi le previsioni in essi contenute sono presentabili eventualmente sotto forma di emendamenti.

Vi è poi il disegno di legge n. 1827, della collega Mazzuca Poggiolini ed altri senatori, recante: «Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori» che vede a mio avviso gli articoli dall'1 al 5 praticamente assorbiti dal disegno di legge n. 2625 da noi preso a base. Gli articoli 2, 3 e 4 propongono misure di sicurezza per i condannati per pedofilia e per sfruttamento sessuale dei minori e un trattamento terapeutico; inoltre viene prevista l'istituzione di un osservatorio presso il Ministero degli affari esteri per la lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori, così come pure la creazione di un fondo. Devo rilevare che nel disegno di legge n. 2625, all'articolo 13 si prevedono programmi di prevenzione, di assistenza, di riabilitazione del minore, attività coordinate dalla Presidenza del Consiglio con lo scopo, appunto, di acquisire dati, informazioni a livello nazionale e internazionale sulle attività svolte per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate anche dagli altri Stati, di promuovere ricerche e partecipare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi internazionali e comunitari aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. Quindi mi pare di poter dire che in parte anche questi articoli del disegno di legge della senatrice Mazzuca Poggiolini possono considerarsi assorbiti o in ogni caso si possono, dato che le finalità mi sembrano simili, riproporre eventualmente come emendamenti per vedere poi quale può essere considerata la formulazione migliore.

Il disegno di legge n. 1523, dei colleghi Monticone ed altri, tende a modificare l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini lesive della personalità dei minori, proponendo sanzioni che vanno fino alla chiusura dell'esercizio nel quale le immagini sono state proiettate o sono state vendute, ovvero l'oscuramento delle emittenti che le hanno trasmesse. Ciò che l'articolo 528 del codice penale prevede per il reato di pubblicazione di spettacoli osceni, cioè la pena della reclusione da tre mesi a tre anni, questo disegno di legge si propone di estenderlo anche a chi fa commercio, distribuisce o espone in luogo pubblico disegni o immagini sia fisse che in movimento, fotografie, che offendono il pudore considerato secondo le particolari sensibilità dei minori degli anni diciotto.

L'oggetto di questo disegno di legge in parte è diverso perchè allarga la sfera d'intervento. In realtà, in un primo tempo, avevo proposto che venisse scollegato dalla discussione congiunta degli altri provvedimenti, ma dopo averlo letto attentamente ho capito che, trattando della chiusura degli esercizi pubblici che proiettano immagini che in qualche modo abbiano avuto un coinvolgimento nella trasmissione di quelle che sono riconosciute come fattispecie di reato, si può considerare collegabile e che in ogni caso può essere affrontato sotto forma di emendamenti al nostro disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il disegno di legge n. 1523 non è stato assegnato alla nostra Commissione. Comunque, l'Ufficio di Presidenza potrà valutare se sia opportuno richiederne l'assegnazione.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda, poi, il disegno di legge n. 2098: «Norme penali sull'abuso dei minori», d'iniziativa del senatore Gasperini, rilevo che l'articolo 1 risulta sostanzialmente assorbito all'interno del nostro provvedimento, mentre l'articolo 2 introduce il reato di adescamento di minore di anni 14, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies, con una pena prevista dai tre ai nove anni: si configura, pertanto, una ipotesi diversa da quella presente nel nostro disegno di legge. In ogni caso, potranno essere formulati emendamenti – come è già avvenuto – che ripropongano le tematiche elaborate dal senatore Gasperini nel suo disegno di legge.

Infine, vi è il disegno di legge n. 2527 «Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali», d'iniziativa della senatrice Fiorillo e di altri senatori, che però non è stato assegnato alla nostra Commissione perchè già nella precedente sede avevamo stabilito di scollegarlo dagli altri in quanto riguarda un altro campo di interessi, e cioè l'esigenza di istituire un apposito albo degli esperti che, secondo la senatrice Fiorillo, dovrebbero seguire l'esame del minore durante il procedimento penale.

Tutti abbiamo voglia di approvare il disegno di legge, ben sapendo che più i tempi saranno veloci e meglio sarà, anche per l'impatto che queste problematiche hanno sull'opinione pubblica; dobbiamo rimanere il più possibile nell'ambito degli argomenti e delle valutazioni già svolte per il disegno di legge n. 2625, approvato all'unanimità alla Camera dei deputati. In quest'ottica spero che i colleghi vogliano tener conto della necessità di approvare in tempi rapidi il provvedimento, ma anche di affrontare con altri disegni di legge e in altri momenti le tematiche che sicuramente non possono esservi ricomprese.

PRESIDENTE Ringrazio la senatrice Bonfietti per l'ampia ed esauriente relazione svolta.

Informo i colleghi che le Commissioni 1^a, 5^a, 3^a e 7^a avevano già fatto pervenire i loro pareri alla Commissione giustizia sui provvedimenti in esame.

Propongo, pertanto, di considerare acquisiti tali pareri.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La relatrice propone che il disegno di legge n. 2625 venga assunto come testo-base per la discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCOPELLITI. Signora Presidente, avrei preferito prendere la parola nella seduta notturna di domani, ma purtroppo non potrò essere presente. Vorrei, però, affidare a codesta Commissione alcune mie considera-

zioni che rientrano nell'ambito di una preoccupazione: c'è un'onda emotiva che ci coinvolge nel momento in cui affrontiamo questa materia. Sulla base di tale emotività, egregi colleghi, subita anche dalla Camera dei deputati, sono state rilasciate alcune dichiarazioni già al tempo in cui questo disegno di legge era in discussione presso la Commissione giustizia. Ancora oggi (non ho letto i comunicati di agenzia, ma mi fido di quanto riportatomi dai colleghi) vi sono state alcune denunce da parte di colleghi di Alleanza Nazionale. La stessa emotività regge anche l'enfasi con cui la nostra Presidente ha dato avvio alla discussione di tale provvedimento.

A mio avviso, è sempre sbagliato legiferare sotto gli influssi di questo vento di emotività, perchè il più delle volte esso ci fa perdere di vista l'obiettivo e, pertanto, rischia di lasciarci vittime della retorica e della demagogia.

Posso fare una simile affermazione anche sulla base di esperienze passate. Infatti, con il medesimo spinto abbiamo legiferato in materia di usura e di violenza sessuale sulle donne: anche allora, come oggi, si affermava che solo l'approvazione del disegno di legge avrebbe dato soddisfazione ed eliminato la piaga dell'usura, in un caso, e quella della violenza sessuale sulle donne, in un altro, ma non mi sembra che l'approvazione delle rispettive leggi abbia posto fine ai «cravattari» piuttosto che alle violenze sessuali sulle donne. Devo dire, questo sì, che forse la stampa è complice di certe situazioni: infatti, quando dovevamo legiferare sull'usura, ogni giorno si aveva notizia di un usurato che veniva ucciso o che faceva le sue denunce con coraggio in una trasmissione televisiva, così come emergevano tutte le denunce delle donne violentate. Poi, il silenzio.

Sono problemi gravissimi e non sottovaluto le piaghe sociali dell'usura e della violenza sessuale sulla donna, così come non sminuisco la gravità dello sfruttamento sessuale sui minori; vorrei tuttavia che si partisse da un punto fermo nel momento in cui si legifera: la violenza sui minori, come qualsiasi altra forma di violenza, è una piaga sociale che non può essere risolta soltanto con il codice penale e con la repressione, perchè tutta la sfera sociale merita un'osservazione, uno studio ed un intervento più approfonditi nella società.

Il fatto sociale deve essere valutato e studiato nell'ambito sociale e la corretta risposta del legislatore è la prevenzione del malessere e non la sua repressione perchè inasprendo le pene o creando nuovi tipi di reato in realtà non si ottiene nulla. Il reato, infatti, viene comunque commesso ed il bambino violentato e sfruttato; ed anche quando la giustizia è in grado di perseguire il responsabile delle violenze, niente e nessuno potrà restituire alla vittima la gioia di vivere, il tempo della sua infanzia che sono state distrutte dalla violenza.

Ritengo pertanto che le nostre preoccupazioni debbano essere indirizzate non tanto ad aumentare le pene – come invece si è puntualmente verificato nei casi cui ho precedentemente accennato – quanto, piuttosto, a compiere uno sforzo maggiore per intervenire nell'ambito della prevenzione.

So benissimo che si tratta di un impegno difficile, ma d'altronde – la Presidente me ne darà atto – ho già sostenuto, anche davanti al ministro Turco, che il lavoro di questa Commissione sarà arduo perchè la materia di cui si occupa è tanto complicata quanto di difficile intervento poichè costringe ad entrare nella sfera dei valori e della cultura, che sono due aspetti sui quali non si può facilmente agire con provvedimenti legislativi.

Come dicevo, quindi, il fatto sociale deve essere valutato nell'ambito sociale ed in quello delle sue principali componenti: la famiglia e la scuola. A tale proposito faccio un esempio, rischiando di «uscire dal coro» e di sembrare «dura»: il bambino di Cicciano, che tanto ha colpito per la sua morte angosciata, subiva violenze sessuali da più di sette mesi e per tutto questo periodo nel suo paese nessuno si è accorto che stava vivendo un trauma. In un piccolo centro quale è quello dove abitava, in cui – come sappiamo – in genere si sa tutto di tutti, nessuno si è reso conto che questo bambino stava vivendo un dramma più grande di lui: nè in famiglia (il che forse dovrebbe anche spingerci a considerare la crisi in cui versa la famiglia, che ha perso il proprio ruolo sociale) nè a scuola, dove continuava ad andare (o a non andare). Nessuno si è accorto che il piccolo stava vivendo qualcosa di talmente terribile e sconsigliante da portarlo, in sette mesi, ad un'atroce fine. Nessuno ha notato che in tale periodo il bambino disponeva di un maggior benessere economico, di qualche banconota da mille lire in più da spendere ai videogiochi.

Ritengo che questa vicenda segnali un dato allarmante sul quale dovremmo svolgere una riflessione. Certa come sono che sia necessario intervenire prima della violenza, o almeno durante la stessa, insieme al collega Pera ho presentato un disegno di legge con il quale si mira ad incidere sull'ambito scolastico affiancando alle maestre una figura *ad hoc*, in grado di studiare i comportamenti dei bambini attraverso gli elaborati didattici e gli atteggiamenti tenuti nell'ambito della scuola per capire quale sia lo spirito, l'io, l'introspezione del bambino e quindi carpire i pensieri più nascosti.

Ho invece l'impressione che il disegno di legge al nostro esame, pur originato da buone intenzioni perchè il problema dello sfruttamento sessuale dei minori esiste, nel tentativo di risolvere tale questione voglia pervenire ad una sorta di moralizzazione dei costumi. E, questo, non può essere perseguito con una legge: non possiamo stabilire con una norma ciò che è bene e ciò che è male.

È esemplare a tale proposito l'articolo 2 del disegno di legge n. 2625, che introduce nel codice penale l'articolo 600-*bis*: in tale articolo si considera la persona di età inferiore agli anni diciotto sempre come un minore che può essere oggetto di violenza, quindi sostanzialmente come un incapace di intendere o volere. Stabilendo un tetto di età a diciotto anni si rischia di perdere di vista la società moderna e di non considerare la consapevolezza che oggi possiede un diciottenne. D'altronde la questione dell'età entro la quale sono puniti o meno i rapporti sessuali è stata ampiamente discussa anche in occasione dell'approvazione della legge sulla violenza sessuale alle donne.

Il secondo comma dell'articolo 600-*bis* in questione recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto». Ci potremmo pertanto trovare di fronte ad una situazione in cui la «vittima» ha diciassette anni ed undici mesi ed il «carnefice» ne ha diciotto ed un giorno; quest'ultimo sarebbe suscettibile di una condanna da sei mesi a tre anni di carcere.

Mi sembra che questo sia un paradosso, perchè si interviene nell'ambito di un rapporto tra giovani che non può essere inteso come sfruttamento sessuale. È vero che l'articolo richiede la dazione «di denaro o di altra utilità economica», ma ciò non esclude, ad esempio, la pericolosa possibilità che un regalo scambiato fra due ragazzi delle età che ho detto (che può rappresentare un atto d'amore) sia considerato la prova del crimine commesso.

La mia opinione, che so non condivisa, è che la disciplina del rapporto sessuale tra minori meriti un approfondimento maggiore e che forse non spetti neppure al legislatore.

Francamente mi preoccupa anche un altro aspetto del disegno di legge in esame: si istituisce, pure in questo caso, la figura del pentito. L'ultimo comma dell'articolo 600-*sexies*, introdotto dall'articolo 6, infatti recita: «Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà». Se il carnefice, quindi, si convince di aver sbagliato, si pente e cerca di riportare la sua vittima sulla retta via, gli si applica a pieno titolo una legge premiale.

Analogamente, sono molto preoccupata da quanto disposto dal comma 3-*bis* dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, introdotto dall'articolo 2. L'inizio di tale comma, infatti, recita: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni». Ritengo vi sia il rischio che tale norma aumenti le delazioni poichè non pone garanzie in relazione al modo in cui la notizia perviene al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Il passato è ricco di casi di denunce di violenze sessuali poi risultate false che, però, hanno infangato per la vita l'accusato. Basti ricordare il caso di quel padre accusato di aver sodomizzato la figlia di tre mesi, mentre invece venne poi stabilito che la bambina aveva una forma tumorale che provocava sul suo corpicino sintomi simili a quelli di una violenza.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In quel caso non vi fu un problema di delazione.

SCOPELLITI. È vero, nel caso specifico non vi fu una delazione, però se si permette di avviare l'azione penale a seguito di una notizia comunque pervenuta si fa ancor peggio. Non ricordo come si originò il caso di cui parlavo, ma se fosse stata in vigore la norma in questione, sarebbe bastata la denuncia di un nemico del padre della bambina.

Il comma 3-bis favorisce la denuncia e non si può trascurare che essere accusati di pedofilia o di violenza sui minori è molto peggio che esserlo di evasione fiscale. Servirebbero pertanto addirittura delle garanzie ulteriori, anche perchè in caso di evasione fiscale siamo tutti pronti a pretendere il rispetto della presunzione di innocenza mentre quando qualcuno è accusato di aver violentato un minore tale presunzione emerge con molta fatica perchè il reato è talmente vergognoso e terribile che persino i garantisti più sfrenati si schierano sempre a favore della vittima e non del colpevole.

Da qui l'importanza di garanzie certe: ad esempio, tutti i fatti giudiziari hanno un grande risonanza sulla stampa, in una sorta di circolo mediatico-giudiziario consolidato bene; a fronte di reati di questo tipo, dovremmo imporre il silenzio stampa o perlomeno l'anonimato degli attori fino a quando non vi siano certezze penali; questo per evitare che sulle pagine dei nostri giornali vengano sbattuti quei mostri che poi diventano vittime di quel mostro che non sono stati. Credo che questo in un paese democratico e libero vada richiesto.

Questo disegno di legge io mi auguro si possa, con la fase emendativa e di discussione, migliorarlo e correggerlo anche in alcune formulazioni di lingua italiana, laddove non si capisce bene «chi fa cosa», perchè pare, ad esempio, che addirittura vi sia un passaggio in cui il minore violentato deve pagare il violentatore. Per concludere, in tutto il disegno di legge manca, secondo me, soprattutto un'attenzione alla prevenzione del fenomeno e quindi agli interventi sia nella famiglia che nella scuola, perchè tutto l'articolo 13 che ritengo molto interessante è materia della legge n. 285.

Parimenti, a mio avviso, non è contenuta (e questo bisognerà farlo) una previsione di intervento sulla pedofilia. Mi rivolgo al sottosegretario Ayala: nelle carceri ho incontrato anche pedofili i quali, prima di tutto, sono costretti all'isolamento, altrimenti nell'ambito carcerario li fanno praticamente fuori, sono persone che si rendono conto della loro turba, dalla loro malattia e vorrebbero anche venirne fuori, ma il circuito carcerario non fa nulla per rieducarli e riportarli a una vita normale; sono loro stessi che lo chiedono. Io so bene che il carcere ha subito tagli in finanziaria che non permettono e non promettono nulla di buono, però noi dobbiamo fare anche questo per evitare che si verificano casi incresciosi come quello del cosiddetto biondino della *spider* rossa che dopo vent'anni di carcere è uscito e ha ricomesso il reato di molestie ad un minore.

Poichè questa è una vera e propria malattia...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La parola è questa.

SCOPELLITI. ...è una patologia, essa ha bisogno di un intervento che non consiste solo nella repressione, non consiste soltanto nel codice penale, non consiste soltanto nel carcere ma deve essere discussa e risolta anche nell'ambito della società e dei suoi valori.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Scopelliti e, poichè nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO